



SINALLAGMA

Quesito n. 2 - 20 novembre 2020

GARE E APPALTI

Risponde al quesito



**Alessandro
QUARTA**

Nelle gare a procedura aperta svolte su piattaforme telematiche nei cui bandi e disciplinari si parla di seduta pubblica alla presenza dell'ufficiale rogante, con possibilità eventuale di svolgere la seduta in video-conferenza, occorre svolgere necessariamente la seduta di gara in forma pubblica, sebbene da remoto, o si può considerare esaustivo ai fini della trasparenza e pubblicità l'utilizzo della piattaforma di gara telematica?

Considerato anche che il DPCM del 3.11.2020 alla lettera o) stabilisce che “nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza”, ritenete necessaria la partecipazione dei concorrenti in videoconferenza (mediante applicazioni come Microsoft Teams, Hangouts Meet, Zoom et similia), ovvero, data la possibilità di poter in ogni momento richiedere l'accesso ai file di log, ciò è da ritenersi superfluo, nonostante le espresse disposizioni del bando e del disciplinare in tal senso?

TAR Napoli, 02.03.2020 n. 957 sembrerebbe tranchant “nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, come confermato dall'art. 58, d.lgs. n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica” ma ho il dubbio che la lex specialis di gara come sopra rappresentata abbia determinato una limitazione all'applicazione di tale principio e ci costringa a svolgere, sebbene in video-conferenza, la seduta in modalità pubblica.

In ossequio ai principi di trasparenza delle procedure di gara, si ritiene che la fase pubblica della gestione telematica delle gare alla presenza degli operatori economici, seppur a distanza, sia un percorso indefettibile ai fini anche del controllo che gli stessi possano effettuare sull'andamento della procedure di cui trattasi. Ciò in quanto il DPCM del 3 novembre 2020, pur disponendo che “nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza”, sia una norma avente una rilevanza generale rispetto all'iter di evidenza pubblica che sorregge la fase di scelta del contraente così come rappresentate dal Codice dei Contratti.

Vuoi porre un quesito ai nostri esperti? **Clicca qui**

